



525 10 LUG. 2007 *leg*

ve
br

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Interventi per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone anziane".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali;

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25);

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 2, lettera e) della l.r. 27/2006 per il quale la Regione attua, tra le iniziative aggiuntive in materia di servizi sociali, "il superamento della 'Carta Senior' con la realizzazione del 'Piano d'azione di lotta alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale', per uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro nel 2007, 5 milioni di euro nel 2008 e 5 milioni di euro nel 2009, attraverso un specifico accantonamento nell'elenco 4";

RITENUTO pertanto di proporre un apposita proposta di legge per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone anziane ed utilizzare le risorse di cui al punto precedente;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Politiche sociali, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

Il Presidente della Regione Lazio


no
Pietro Marrazzo

...EG. alla DELIB. N. 525 lu,
DEL 16 LUG. 2007



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"Interventi per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone anziane"

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ba
SS
RR




Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di tutelare le persone anziane in stato di bisogno e a rischio di esclusione sociale, in attuazione degli articoli 25 e 34 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea pubblicata sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee 18 dicembre 2000, n. 2000/C 364/01, nonché degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto regionale, favorisce la realizzazione, in collaborazione con gli enti locali, di interventi per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone anziane, attraverso l'istituzione di un sistema integrato di protezione e promozione sociale finalizzato al sostegno al reddito, nonché a favorire la vita di relazione ed il recupero di stati di emarginazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 2

(Ruolo della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 149 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, nell'ambito della promozione e del coordinamento delle attività dei soggetti che operano nel settore dei servizi sociali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali, fatta salva l'autonomia regolamentare degli enti interessati, provvede a:

- a) stabilire i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dal sistema integrato di protezione e promozione sociale di cui all'articolo 5;
- b) definire la modulistica da utilizzare per la richiesta degli interventi, nonché i requisiti minimi di uniformità per l'adozione, da parte del Comune di Roma e dei comuni o degli enti capofila degli ambiti territoriali previsti dall'articolo 47, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, di seguito denominati "enti capofila", delle procedure unitarie di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) stabilire, per il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la composizione del nucleo familiare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, in coerenza con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

2. La struttura regionale competente, provvede a ripartire, nei limiti di disponibilità di bilancio, le risorse del fondo istituito dall'articolo 6, tra il Comune di Roma e gli enti capofila, in base al numero dei soggetti titolari degli emolumenti economici di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), presenti nel territorio a livello distrettuale.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Art. 3
(Ruolo degli enti locali)



1. Il Comune di Roma e gli enti capofila, in accordo con i comuni presenti negli ambiti territoriali previsti dall'articolo 47, comma 1, lettera c), della l.r. 38/1996, adottano, in coerenza con i requisiti minimi di uniformità definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, procedure unitarie a livello distrettuale per:

- a) la presentazione e l'istruttoria delle richieste dei soggetti di cui all'articolo 4;
- b) l'approvazione di piani di intervento personalizzati di durata semestrale per la concessione degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone ultrasessantacinquenni, residenti nella Regione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolari di una delle seguenti tipologie di emolumenti economici:
 - 1) l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modifiche;
 - 2) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche;
 - 3) la maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e successive modifiche;
 - 4) altro trattamento previdenziale o assistenziale di importo non superiore a quello massimo previsto per l'assegno sociale di cui al numero 1).
- b) valore dell'ISEE determinato ai sensi del d. lgs. 109/1998 e successive modifiche, non superiore ad euro 7.500,00.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 5

(Sistema integrato di protezione e promozione sociale)

1. Il sistema integrato di protezione e promozione sociale per i destinatari di cui all'articolo 4, organizzato a livello degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), della l.r. 38/1996, si articola, rispettivamente, in interventi diretti a sostenere la capacità reddituale e a favorire l'inclusione sociale ed il recupero da stati di emarginazione.

2. Gli interventi di protezione sociale, in particolare, consistono nell'erogazione di:

- a) titoli per l'acquisto o per il rimborso di generi di consumo e di prima necessità;
- b) rimborsi per il pagamento della fornitura di acqua, luce, gas e del canone di locazione relativi all'abitazione principale;
- c) titoli per l'acquisto dei servizi erogati dalle cooperative sociali iscritte all'albo regionale istituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) nonché da altri soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- d) contributi per la retribuzione del lavoro di cura e aiuto personale prestato a domicilio in favore di persone non autosufficienti;
- e) titoli per la fruizione di prestazioni mediche specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, a tariffe ridotte presso strutture pubbliche o private convenzionate con la Regione, nonché per l'acquisto di materiale igienico-sanitario non fornito dal servizio sanitario.

3. Gli interventi di promozione sociale sono diretti in particolare a:


- a) garantire la circolazione gratuita sulle linee del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferrovia di competenza della Regione nonché, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

- b) favorire la pratica turistica improntata alla maggiore conoscenza del patrimonio naturalistico ed artistico del territorio, ivi compreso il turismo termale;
- c) attività ricreative, culturali e dello spettacolo, sia presso il comune di residenza che in altro comune della Regione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nell'ambito dell'UPB H41, è istituito apposito capitolo denominato: "Fondo per l'attuazione degli interventi diretti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone anziane", con lo stanziamento, di euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2007, di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 e di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2009.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede in termini di competenza mediante utilizzazione delle dotazioni finanziarie di cui al capitolo T27501, lettera A dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale relativo all'esercizio finanziario 2007, e in termini di cassa mediante riduzione dell'UPB T25.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

PK
SB
SK

RELAZIONE



L'estensione e la complessità dei bisogni delle persone anziane in situazione di disagio e a rischio di esclusione sociale, nella società contemporanea hanno assunto dimensioni tali da rendere indispensabile una risposta pubblica che sostenga direttamente e indirettamente le fragilità integrando la rete familiare o socio-culturale di riferimento.

In uno studio dell'istituto European Center di Vienna, pubblicato nell'agosto 2006, basato su dati Eurostat, è emerso che in Europa sono maggiormente esposti al rischio di povertà gli anziani rispetto alla popolazione in età lavorativa.

Si stima che 13 milioni di persone ultra 65enni, circa un anziano su sei, siano a rischio di povertà. Inoltre, i risultati della ricerca hanno evidenziato come le donne anziane siano maggiormente esposte al rischio povertà rispetto agli uomini, fenomeno probabilmente imputabile al maggior numero di vedove che non dispongono di redditi propri. In particolare in Italia si calcola che circa il 16% della popolazione anziana sia a rischio di povertà (1,7 milioni di persone).

La vita personale degli anziani, dai risultati di alcune indagini, appare troppo spesso ridotta a poche, minime attività prive di contenuto sociale, la cui validità per di più non viene riconosciuta dalla fascia più ampia dei giovani e degli adulti socialmente attivi.

Il tempo libero dell'anziano diventa un tempo di forzata inattività, nella grande maggioranza dei casi, causa frequente di emarginazione sociale e di solitudine. Un connotato comune della senilità è, infatti, proprio la solitudine che generalmente consegue a una serie di eventi che vanno dalla vedovanza alla cessazione dell'attività lavorativa, dalla perdita progressiva dell'autonomia alla lontananza - non solo geografica - dei figli e dei parenti più prossimi, dalla perdita degli amici.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



REGIONE LAZIO
L'Assessore alle Politiche Sociali
Avv. A. Mandarelli



La persona anziana, spesso, cela un'esigenza inespressa di affetto e di comunicazione, di ricerca di identità tra pari e di un ruolo sociale attivo che non trovano sempre corrispondenza nei membri giovani e adulti della famiglia. Sovente figli e nipoti non sono in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni esistenziali del loro congiunto, sia in ragione delle differenze intergenerazionali sia per la ristrettezza di ambito in cui esplicitare la propria personalità, soddisfare le proprie aspettative di vita e socializzare le proprie abilità o competenze attraverso la partecipazione,



Una risposta ai problemi dell'anziano non può cercarsi soltanto nella rete parentale, data soprattutto la struttura non più concentrica della composizione del nucleo familiare ma deve essere rintracciata in una rete più ampia quella della comunità solidale ed inclusiva.

I dati statistici dimostrano che in Italia circa il 40% delle persone ultra 65enni non mantiene alcun rapporto con i figli e la metà di essi vive completamente sola. Inoltre, come già rilevato, la solitudine nella "vecchiaia" è un problema che riguarda soprattutto il genere femminile, sia perché l'aspettativa di vita delle donne è maggiore e sia perché l'uomo ha più probabilità di ricostituire un nucleo affettivo con un'altra compagna.

Nelle grandi città, sono molto numerose le coppie di anziani coniugi, fenomeno spesso invisibile sia per la quotidianità vissuta tra le mura domestiche sia per il progressivo restringersi delle relazioni sociali che determinano l'alta incidenza dell'isolamento sulla salute mentale dell'anziano. Studi recenti sull'influenza dell'isolamento sociale nell'insorgenza, anche precoce, di malattie mentali rivelano come la solitudine sia di frequente alla base di molteplici stati di confusione mentale e di altre turbe psichiche definite genericamente come "indebolimento mentale". L'abitudine oppure la scelta di vivere in solitudine, nel corso di un'esistenza, non conduce necessariamente a soffrire di disordini mentali in età avanzata, mentre l'isolamento dovuto a motivi socio-economici o per malattia cronica invalidante, può agire da fattore scatenante di disturbi psichici.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



REGIONE LAZIO
L'Assessore alle Politiche Sociali
Avv. A. Mandarelli



Con la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza", la Regione è intervenuta per potenziare il sistema di protezione sociale per le persone anziane non autosufficienti, attraverso l'approvazione di specifici piani distrettuali e con interventi mirati e concordati con i vari soggetti pubblici competenti.

La Regione intende ora sostenere le persone anziane autosufficienti, anche, ai fini della preservazione della loro salute psico-fisica, ritenendo necessario: promuovere interventi destinati alla prevenzione dell'isolamento, agevolare la socializzazione per contrastare l'inattività e fornire un supporto diretto e indiretto alla partecipazione degli anziani alla vita della comunità.

La presente proposta di legge, coerentemente alle considerazioni fin qui esposte, persegue l'obiettivo di promuovere interventi in favore delle persone anziane in stato di disagio e a rischio di esclusione sociale realizzando, in collaborazione con gli enti locali, un sistema integrato di protezione e di miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso un sostegno diretto al reddito.

L'articolo 1 della presente proposta di legge individua le finalità e l'oggetto della legge.

L'articolo 2 definisce il ruolo della Regione che si svolge nell'ambito della promozione e del coordinamento delle attività dei soggetti che operano nel settore dei servizi sociali, facendo salva l'autonomia regolamentare degli enti locali. In particolare, oltre a stabilire i criteri e le modalità di attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del sistema integrato di protezione e promozione sociale e a ripartire le risorse disponibili a livello di distretto socio-sanitario, la Regione definisce i requisiti minimi di uniformità per l'adozione delle procedure per l'attuazione degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



REGIONE LAZIO
L'Assessore alle Politiche Sociali
Avv. A. Mandarelli





L'articolo 3 definisce il ruolo degli enti locali che, all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), della l.r. 38/1996, cioè i distretti socio-sanitari, adottano procedure unitarie a livello distrettuale in particolare per l'approvazione di piani di intervento personalizzati di durata semestrale.

L'articolo 4 individua i destinatari degli interventi che sono le persone residenti nella Regione, con oltre 65 anni di età, titolari di pensione o assegno sociale, di integrazione della pensione al minimo o altro emolumento equivalente e di un determinato indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modiche.

L'articolo 5 stabilisce che gli interventi di protezione e promozione sociale per le persone anziane, che mirano da un lato a sostenere la capacità reddituale e dall'altro a favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, devono essere organizzati in un sistema integrato distrettuale. Inoltre vengono individuati, in maniera non esaustiva, sia gli interventi di protezione sociale (titoli per l'acquisto o per il rimborso di generi di consumo e di prima necessità, rimborsi per il pagamento della fornitura delle utenze, titoli per l'acquisto di servizi, contributi per la retribuzione del lavoro di cura e aiuto personale prestato a domicilio in favore di persone non autosufficienti, titoli per la fruizione di prestazioni mediche specialistiche e per l'acquisto di materiale igienico-sanitario), sia gli interventi di promozione sociale (circolazione gratuita sulle linee del trasporto pubblico regionale e su metropolitane, sviluppo della pratica turistica, turismo termale, accesso alle attività ricreative, culturali e dello spettacolo).

L'articolo 6 infine contiene le disposizioni finanziarie per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo



REGIONE LAZIO
L'Assessore alle Politiche Sociali
Avv. A. Mandarelli

